



COMUNE DI CANNARA

Provincia di Perugia

Rep. n.

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E
TRASPORTO DISABILE. -----**

L'anno **2017** (duemiladiciassette) addi ____ (____) del mese di
_____, nella sede comunale sita a Cannara in Piazza Valter
Baldaccini 2, Ufficio Servizi Sociali. -----

TRA

= **Ramaccioni Carlo** nato a _____ il _____ che interviene
nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo
del Comune di Cannara (P. IVA 00407650548) giusto il decreto
commissariale n. 1 del 22/06/2017 di attribuzione delle funzioni
ex art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 per il Settore
Amministrativo; -----

E

= **Cirilli Fabiola** nata a _____ il _____ ed ivi resi-
dente, c.f. _____, che interviene in qualità di Legale
rappresentante della Associazione Croce Rossa Italiana Comitato
di Assisi, P.I. 03366990541, C.F. 94149580543, con sede legale
in Assisi, via Protomartiri Francescani n. 78, giusto l'atto di
adozione e deposito di Statuto intervenuto in Roma con atto n.
215 del 16/10/2014 a rogito del Notaio Giulia Clarizio, regi-
strato a Roma 1 il 23/10/2014 al n. 26190/1T; -----

--- PREMESSO ---

CHE con determinazione n. 177 del 08/08/2017 si dava avvio al procedimento finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di trasporto disabili;

CHE con determinazione n. 201 del 13/09/2017, acquisite le manifestazioni di interesse, si avviava indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di cui trattasi; -----

CHE con determinazione n. 214 del 26/09/2017, all'esito della predetta indagine di mercato, si dichiarava aggiudicataria provvisoria del servizio la Croce Rossa Italiana Comitato di Assisi;

CHE con determinazione n. 264 del 20/11/2017, all'esito della verifica dei requisiti, si dichiarava l'aggiudicazione del servizio in favore della medesima Croce Rossa Italiana Comitato di Assisi; -

--- TUTTO CIO' PREMESSO ---

si conviene e stipula quanto segue: -----

ART. 1 - Premesse - Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

ART. 2 - Oggetto - Con il presente contratto il Comune di Cannara affida alla Croce Rossa Italiana Comitato di Assisi, che accetta, il servizio di trasporto di minore disabile dal proprio domicilio sito nel centro abitato di Cannara capoluogo, all'Istituto Serafico di Assisi con le modalità e secondo le specifiche indicate nel proseguo dell'atto. -----

Il servizio è rivolto a garantire la piena attuazione del diritto

to allo studio e l'adeguata assistenza a minore disabile deambu-
lante, con riferimento alla frequentazione di struttura valutata
idonea al proposito; è da effettuarsi secondo il calendario sco-
lastico regionale e le autonome determinazioni del predetto
Istituto, nel rispetto degli orari stabiliti di inizio e fine
lezione, per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. -

ART. 3 - Durata - Il presente contratto ha durata biennale e si
riferisce, in particolare, agli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni
(aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021) alle stesse medesime condizioni.

È fatto divieto di rinnovo tacito. -----
L'eventuale opzione di rinnovo dovrà essere formalmente eserci-
tata, previo assenso di entrambe le parti, entro il 30 settembre
2019. -----

Le Parti danno atto che il servizio per l'a.s. 2017/2018, così
come richiesto dal Comune, è stato avviato in data 2 ottobre
2017. -----

ART. 4 - Modalità di svolgimento - Il servizio di accompagnamen-
to, da considerarsi integrato e complementare a quello di tra-
sporto, comprende la custodia dell'utente durante il tragitto,
la salita e la discesa dal mezzo di trasporto nonché nel tragit-
to di andata, la presa in carico dalla famiglia e la consegna al
personale dell'Istituto, mentre nel tragitto di ritorno, la pre-
sa in carico dall'Istituto e la consegna alla famiglia. -----

Il servizio non potrà essere sospeso o ridotto, salvo i casi di forza maggiore non imputabili all'affidatario con l'obbligo del tempestivo ripristino del regolare svolgimento del servizio medesimo. -----

Eventuali assenze dell'utente saranno comunicate in anticipo dalla famiglia, se preventivabili, oppure, se improvvise, dalla stessa comunicate all'affidatario almeno un'ora prima del prelevamento dell'utente al domicilio; qualora, in mancanza delle predette comunicazioni, il mezzo giungesse comunque presso il domicilio dell'utente senza poi poter procedere all'effettuazione del servizio, verrà riconosciuto il rimborso chilometrico relativo al solo viaggio di andata. -----

L'affidatario è tenuto a garantire, in via eccezionale, il viaggio di ritorno anticipato rispetto all'orario ordinario per eventuali necessità dell'utente. -----

Anche per le finalità di cui sopra, l'affidatario dovrà fornire all'Ente ed alla famiglia il nominativo del personale addetto al servizio unitamente ad un cellulare per la pronta reperibilità.

È possibile il trasporto congiunto con altri utenti, anche non di competenza del Comune di Cannara, purché ciò sia compatibile con l'idoneità del mezzo ed il benessere degli utenti, anche con riferimento al minor tempo possibile di permanenza all'interno del mezzo medesimo. -----

Il servizio dovrà essere garantito e svolto nel rispetto delle norme del Codice della strada, dell'età e delle specifiche con-

dizioni dell'utente che, al momento, non richiedono l'impiego di carrozzina, così come è valutato sufficiente l'intervento di un solo operatore coincidente con il conduttore del mezzo, fatte salve necessità ulteriori che dovessero sopraggiungere. -----

L'avvio del servizio in occasione di ciascun anno scolastico verrà determinato in accordo tra il Comune, la famiglia e l'Istituzione scolastica e, ordinariamente, avverrà entro 30 giorni dall'inizio ufficiale delle lezioni come da calendario scolastico; in ogni caso un avvio del servizio con una tempistica maggiore a quella ordinaria, non genera alcuna pretesa da parte dell'affidatario. -----

L'affidatario, altresì, dovrà assicurare l'avvio del servizio con un preavviso di almeno tre giorni.-----

ART. 5 - Mezzi e Personale - Per l'esecuzione del servizio dovranno essere adibiti esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico - attitudinale stabiliti dal D.M. 88/1999) e comunque muniti di patente di guida adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. -----

Il mezzo impiegato, nella disponibilità dell'affidatario, deve risultare idoneo per lo svolgimento del servizio di cui trattasi per la circolazione dei veicoli e per il trasporto di persone, nel rispetto del Codice della strada ed in base all'ulteriore normativa vigente al riguardo. Il mezzo deve essere dotato di impianto di riscaldamento funzionante e potrà essere dotato di

aria condizionata e dovrà esporre, durante il servizio, apposito cartello identificante l'attività svolta. Il mezzo dovrà essere costantemente mantenuto e fatto oggetto di operazioni di pulizia al fine di assicurarne l'efficienza, la funzionalità ed il godimento. -----

ART. 6 - Responsabilità e assicurazioni - L'affidatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo il Comune, e si impegna ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità dell'utente, del proprio personale e dei terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia. -----

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del servizio. -----

Il conducente del mezzo risponde di tutte le situazioni pericolose che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto. -----

L'affidatario dimostra il godimento della polizza di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie - Libro Matricola n. 332/00015923 contrattata dall'Associazione della Croce Rossa Italiana con Generali Assicurazioni, impegnandosi a mantenere attiva tale o analoga coper-

tura assicurativa per tutta la durata del rapporto. -----

ART. 7 - Contestazioni, risoluzione e rescissione - In caso di

ritardi o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, si

procederà alla contestazione scritta dell'inadempimento preferi-

bilmente a mezzo PEC, assegnando un termine non inferiore a 5

giorni per acquisire eventuali giustificazioni o controdeduzio-

ni. -----

All'esito del procedimento di contestazione, il Comune si riser-

va di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo

di € 100,00 per ogni giorno di mancato servizio (anche solo an-

data o ritorno) ovvero da € 25,00 ad € 75,00 in caso di inadem-

pienze diverse. -----

In ogni caso è fatta salva la possibilità di risoluzione ai sen-

si dell'art. 1453 del codice civile. -----

Inoltre, qualora il Comune ritenga che le prestazioni non siano

rese secondo il grado di professionalità richiesto, si potrà

procedere alla risoluzione anticipata del rapporto, con la cor-

responsione degli importi pattuiti per i servizi effettivamente

prestati, esclusa ogni ulteriore pretesa relativa ai servizi non

prestati. -----

Dal canto suo l'affidatario ha facoltà di chiedere la rescissio-

ne del rapporto mediante PEC con preavviso di 60 giorni; in caso

di mancato rispetto del termine di preavviso, si applicherà una

penale di € 20,00 per ogni giorno di mancato preavviso. -----

ART. 9 - Interruzione, sospensione o modifica del servizio in

relazione alle condizioni dell'utente - Il servizio si intenderà

risolto di diritto in caso di cessazione o interruzione della

frequenza scolastica da parte del minore per qualsiasi motivo

senza che l'affidatario possa pretendere indennizzi di sorta o

vantare diverse pretese, così come nessuna pretesa potrà essere

avanzata in caso di sospensione o riduzione, ancorché significa-

tiva, dei giorni di frequenza per qualsiasi motivo. -----

ART. 10 - Corrispettivo - Il Comune, a fronte dell'espletamento

del servizio, riconosce in favore dell'affidatario un corrispet-

tivo chilometrico unitario pari a € 1,40 (IVA esente), multipli-

cato per il numero di chilometri effettivamente percorsi. -----

A tal fine si conviene che la lunghezza complessiva del percorso

giornaliero è determinata in Km. 24 (ventiquattro) di cui Km. 12

(dodici) per l'andata e Km. 12 (dodici) per il ritorno. -----

Il pagamento del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, sal-

vo diverso accordo tra le parti, dietro acquisizione di regolare

fattura elettronica e dichiarazione attestante il regolare svol-

gimento del servizio nel periodo di riferimento, con

l'indicazione dei giorni in cui lo stesso è stato effettivamente

reso. -----

Il mandato di pagamento verrà emesso ai sensi della vigente nor-

mativa in materia di tracciabilità assumendosene, l'affidatario,

tutti i relativi obblighi ai sensi della L. 136/2010; in parti-

colare è tenuto a comunicare al Comune il conto corrente dedica-

to, anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. -----

In via presuntiva si dichiara che il valore contrattuale relativo all'affidamento del presente servizio, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, può essere stimato in € 24.000,00, calcolato con riferimento ad una ipotesi di piena frequenza. -----

ART. 11 - Anticorruzione e legalità - L'affidatario dichiara di non aver concluso contratti di lavori subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Cannara nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

L'affidatario si impegna al rispetto del protocollo di legalità adottato dal Comune di Cannara, e qui allegato, dando atto che il suo mancato rispetto dà luogo alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c. -----

Parimenti l'affidatario si impegna al rispetto del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Cannara per i propri dipendenti e reperibile sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. -----

Art. 12 - Spese contrattuali - Il presente atto viene redatto

nella forma della scrittura privata e le relative spese sono a carico dell'affidatario; in caso di registrazione, le spese saranno equamente ripartite tra le parti. -----

ART. 13 - Controversie e Foro competente - In caso di controversia circa l'interpretazione del presente atto e l'esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della stessa. Qualora non si addivenisse all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; a tal fine si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Perugia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del servizio potrà giustificare la sospensione, l'interruzione o il rifiuto dell'esecuzione dello stesso. -----

ART. 14 - Informativa privacy - Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è il Comune di Cannara ed il responsabile del trattamento, relativamente al presente affidamento, è il responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali. -----

ART. 15 - Rinvio - Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rimanda, in quanto compatibili, al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile ed alla ulteriore normativa vigente in materia. È richiamata inoltre la necessità del rispetto di even-

tuali norme che dovessero intervenire nel corso del rapporto
senza che nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali
oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e applicazione del-
le nuove normative, fatto salvo diverso accordo. -----

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della
presente scrittura redatta in n. 11 (undici) facciate compresa
la presente e rese bollate; datane lettura, le Parti, trovatolo
conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono come
appresso: -----

Croce Rossa Italiana Comitato di Assisi

Cirilli Fabiola

Comune di Cannara

Ramaccioni Carlo